



*Modello di organizzazione gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001*

**Codice Etico** di Fondoprofessioni

## Sommario

SEZIONE I - IL CODICE ETICO DI FONDOPROFESSIONI .....	3
Art. 1 - Premessa .....	3
Art. 2 - Destinatari e diffusione del Codice .....	3
Art. 3 - Adozione ed efficacia del Codice .....	4
SEZIONE II - PRINCIPI ETICI GENERALI E CRITERI DI CONDOTTA .....	4
Art. 4 – Principi etici .....	4
Legalità e integrità .....	4
Trasparenza .....	5
Correttezza, Parità di trattamento e Riservatezza .....	5
Efficienza .....	5
Valorizzazione professionale e collaborazione tra colleghi .....	5
Tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro .....	6
Tutela della privacy e sicurezza informatica .....	6
Attività amministrativa e Contabilità .....	6
Art. 5 - Conflitti di interessi .....	7
Art. 6 - Rapporti con i fornitori.....	7
Art. 7 - Rapporti con i soggetti fruitori dei piani formativi .....	8
Art. 8 - Rapporti con la Pubblica Amministrazione .....	8
Art. 9 - Attività di promozione del Fondo .....	8
Art. 10 - Risorse umane.....	9
SEZIONE III - MODALITÀ DI ATTUAZIONE E CONTROLLO DEL CODICE ETICO .....	9
Art. 11 - Attuazione del Codice Etico .....	9
Art. 12 - Compiti dell’Organismo di Vigilanza .....	9
Art. 13 - Segnalazioni all’Organismo di Vigilanza .....	10
Art. 14 - Sanzioni .....	10

**SEZIONE I -  
IL CODICE ETICO DI FONDOPROFESSIONI**

**Art. 1 - Premessa**

FONDOPROFESSIONI – Fondo Interprofessionale nazionale per la formazione continua negli Studi Professionali - costituito a seguito dell'accordo interconfederale del 7/11/2003 tra Confprofessioni, Confedertecnica e Cipa, e CGIL, CISL e UIL e riconosciuto dal Ministero del Lavoro con decreto n. 408/03 del 29 dicembre 2003, finanzia gli interventi di formazione continua degli Studi professionali e delle Aziende aderenti al Fondo.

Il Fondo non ha fini di lucro. Per conseguire i propri obiettivi si avvale del contributo versato dall'INPS secondo le previsioni di cui all'art. 118, L. n. 388/2000, ed opera a favore degli aderenti e dei loro dipendenti in una logica di relazioni sindacali ispirate alla qualificazione professionale, allo sviluppo occupazionale ed all'incremento qualitativo dei servizi formativi offerti, nel quadro delle politiche stabilite dai contratti collettivi e dalla legislazione di riferimento.

Il Fondo intende operare secondo principi etici nonché nel rispetto delle regole e delle procedure interne. A tal fine, si è dotato di un Codice Etico, volto a definire i principi deontologici che il Fondo riconosce come propri e dei quali esige l'osservanza; tale Codice è parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati secondo le prescrizioni del Decreto Legislativo n. 231 dell'otto giugno 2001.

**Art. 2 - Destinatari e diffusione del Codice**

Le disposizioni del Codice Etico sono vincolanti per i comportamenti degli organi sociali, dei dipendenti e consulenti del Fondo e di chiunque vi instauri, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente rapporti di collaborazione o di partnership.

Il Fondo si impegna a richiamare l'osservanza delle disposizioni del presente Codice in tutti i rapporti instaurati e a dare al medesimo la maggiore diffusione possibile. A tal fine, il Codice è messo a disposizione di qualunque interlocutore del Fondo e copia dello stesso è consegnata a tutti i suoi dipendenti.

Le regole di comportamento previste nel Codice costituiscono uno standard di riferimento minimo cui i destinatari devono sempre attenersi nei rapporti con gli interlocutori e, in particolare, con la Pubblica Amministrazione.

### **Art. 3 - Adozione ed efficacia del Codice**

Il Codice è adottato dal Fondo mediante delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

I comportamenti prescritti dal presente Codice integrano la condotta rilevante ai fini del compiuto e corretto assolvimento degli obblighi di fedeltà e diligenza attesi dai membri degli organi sociali e dai dipendenti del Fondo nonché del generale obbligo di buona fede esigibile dai collaboratori a qualunque titolo e dai terzi in rapporto con il Fondo.

L'inosservanza dei comportamenti cui il Fondo attribuisce esplicitamente valore etico è proporzionalmente sanzionata, ricorrendone gli estremi, sotto il profilo civile, penale e disciplinare.

## **SEZIONE II - PRINCIPI ETICI GENERALI E CRITERI DI CONDOTTA**

### **Art. 4 – Principi etici**

Il Fondo ispira la propria attività a principi di legalità, integrità, trasparenza, correttezza, riservatezza, efficienza, collaborazione tra colleghi e valorizzazione professionale, tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro, tutela della privacy e sicurezza informatica, tracciabilità dell'attività amministrativa e della contabilità.

Fondoprofessioni adotta in via continuativa ogni azione utile a prevenire, controllare e contrastare ogni forma di violazione dei principi etici rappresentati nel presente Codice al fine di favorire e garantire il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione del Fondo stesso .

In nessun caso, il perseguimento dell'interesse del Fondo può giustificare una condotta in violazione dei principi etici di seguito elencati.

#### **Legalità e integrità**

Fondoprofessioni opera nel rispetto di tutte le norme e dei regolamenti di tempo in tempo vigenti, nonché del presente Codice Etico e delle procedure interne che disciplinano lo svolgimento delle

attività, respingendo ogni forma di corruzione, attiva e passiva, e di riciclaggio ed ogni pratica illegale, con particolare attenzione ai reati presupposto di cui al d.lgs. n. 231/2001 ed alle prescrizioni di cui delle Autorità vigilanti.

## **Trasparenza**

Il principio della trasparenza si fonda sulla veridicità, chiarezza e completezza dell'informazione. L'osservanza di tale principio implica l'impegno a fornire le dovute informazioni, sia all'esterno che all'interno del Fondo, con il solo limite della riservatezza stabilita da leggi e regolamenti, in modo chiaro e completo, adottando una comunicazione di facile ed immediata comprensione, specie negli atti, contratti e delibere del Fondo, verificando previamente i requisiti dell'informazione stessa.

## **Correttezza, Parità di trattamento e Riservatezza**

Il principio di correttezza implica il rispetto dei diritti di ciascun soggetto coinvolto, al di là della mera osservanza della legge e del contratto di lavoro. Fondoprofessioni respinge e contrasta ogni discriminazione legata all'età, al sesso, alle attitudini sessuali, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche ed alle credenze religiose di tutti i suoi interlocutori nonché ogni indebita interferenza con tale principio.

Il Fondo tutela il principio di riservatezza delle informazioni, dei dati e delle notizie attinenti la propria attività ed assicura che esso sia rispettato e salvaguardato anche dai propri dipendenti e collaboratori, fermo restando il rispetto degli obblighi di informazione eventualmente previsti da leggi e regolamenti.

## **Efficienza**

Il principio dell'efficienza richiede che in ciascuna attività del Fondo sia posta la migliore qualità professionale secondo gli standard più avanzati di ciascun settore/profilo di attività.

## **Valorizzazione professionale e collaborazione tra colleghi**

Il principio della collaborazione tra colleghi implica la fondamentale condivisione della missione del Fondo. Ciascun destinatario del Codice si ispira costantemente a tale principio al fine ultimo di fornire

la migliore prestazione possibile ed un servizio di alto valore sociale e di utilità alla collettività, senza alcuna arbitraria discriminazione.

Fondoprofessioni tutela e promuove la crescita professionale delle proprie risorse umane allo scopo di accrescere il patrimonio di competenze possedute. A tal fine, assicura una chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità per consentire al personale a qualsiasi titolo operante nell'interesse del Fondo di svolgere con efficienza il proprio lavoro.

Fondoprofessioni censura ogni comportamento offensivo della dignità del lavoratore nonché dei collaboratori a qualsiasi titolo, ricomprendendo in essi ogni forma di vessazione psicologica e fisica del lavoratore.

### **Tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**

Fondoprofessioni assicura il massimo impegno nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Fondo si impegna a diffondere e sviluppare una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di dipendenti e collaboratori.

### **Tutela della privacy e sicurezza informatica**

Il Fondo assicura e garantisce il pieno rispetto delle norme poste a tutela della privacy, adottando ed attuando idonee procedure ed efficaci strumenti di gestione. A tal fine l'Ente adotta le misure previste dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e le migliori pratiche.

### **Attività amministrativa e Contabilità**

Fondoprofessioni garantisce che tutte le azioni poste in essere siano autorizzate, verificabili, legittime ed imparziali.

Ogni operazione eseguita da parte di dipendenti e/o collaboratori del Fondo deve essere correttamente registrata e riscontrabile in documenti cartacei o informatici utilizzati come supporto per l'attività eseguita; tale documentazione deve consentire di ricostruire a posteriori tutta l'attività posta in essere.

In particolare, l'attività di contabilizzazione deve essere svolta secondo criteri di correttezza, completezza e trasparenza e deve essere garantita la completa tracciabilità delle operazioni poste in essere in ossequio alle procedure approvate.

I bilanci e le comunicazioni previste dalla legge devono contenere dati completi, chiari e accurati nonché rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Fondo.

In nessun caso è consentito porre in essere comportamenti che possano arrecare pregiudizio alla trasparenza ed alla tracciabilità dell'attività del Fondo.

## **Art. 5 - Conflitti di interessi**

I destinatari del presente Codice Etico devono perseguire gli obiettivi e gli interessi del Fondo ed è dunque necessario prevenire ed evitare ogni situazione di conflitto di interessi. Per conflitto di interessi si intende la situazione in cui il soggetto legato al Fondo persegue finalità differenti da quelle del Fondo stesso, in funzione di interessi o attività, personali o di terzi, e ciò sia idoneo a condizionare la propria capacità di operare nell'esclusivo interesse del Fondo.

A titolo esemplificativo, costituiscono situazioni di potenziale conflitto di interessi lo svolgimento da parte di un dipendente del Fondo di attività presso e/o nell'interesse di una società o ente attuatore, ovvero la sussistenza di rapporti affettivi e sentimentali tra i dipendenti del Fondo e i soggetti attuatori nonché l'attività di fornitura in favore del Fondo di beni o servizi da parte di dipendenti del Fondo o di parenti o affini di quest'ultimo, anche tramite società o altri enti dagli stessi diretti o controllati.

In ogni caso di conflitto di interessi, effettivo, potenziale o presunto, riferibile alla propria persona o funzione, è fatto obbligo ai dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo del Fondo di informare gli organi competenti del Fondo e l'Organismo di Vigilanza nelle forme previste dal presente Codice nonché dal Modello ex. D.Lgs. 231/01.

## **Art. 6 - Rapporti con i fornitori**

Il Fondo adotta un'apposita procedura acquisti nel rispetto del principio di trasparenza e tracciabilità, vincolante per tutti i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Ente.

I compensi e/o le somme comunque corrisposte ai fornitori nell'espletamento delle prestazioni devono essere ragionevoli e proporzionate all'attività svolta, tenuto conto sia delle condizioni di

mercato che delle caratteristiche specifiche della prestazione eseguita, e adeguatamente monitorate e verificate.

**Art. 7 - Rapporti con i soggetti fruitori dei piani formativi**

La formazione degli aderenti è svolta nel rispetto dei principi etici di cui sopra. A tale scopo, Fondoprofessioni disciplina previamente, attraverso apposite procedure, l'accesso, lo svolgimento e la rendicontazione finale delle iniziative formative svolte, garantendo la documentabilità dell'intero processo.

**Art. 8 - Rapporti con la Pubblica Amministrazione**

Il rapporto di Fondoprofessioni con la Pubblica Amministrazione ed, in particolare, con il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali nonché con le ulteriori Autorità di vigilanza (ad es. ANAC, ANPAL, etc. ) è improntato alla trasparenza ed al massimo rispetto della normativa vigente.

Il Fondo censura ogni comportamento illegale volto a compromettere l'integrità e la reputazione del Fondo. A tale scopo, il Fondo vieta espressamente ai rappresentanti, dipendenti e/o collaboratori di corrispondere od offrire, direttamente o tramite terzi, somme di denaro o doni di qualsiasi genere ed entità, per compensare o ripagare i pubblici ufficiali o i soggetti incaricati di pubblico esercizio o altri/diversi dipendenti della Pubblica Amministrazione o di altre Istituzioni Pubbliche, o anche i familiari di detti soggetti, per un atto del loro ufficio ovvero per ottenere l'esecuzione di un atto contrario ai doveri del loro ufficio.

Il Fondo esige dai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo la massima collaborazione e trasparenza in occasione di richieste e/o visite ispettive da parte delle competenti autorità.

**Art. 9 - Attività di promozione del Fondo**

Tutte le attività di comunicazione pubblicitaria e di promozione del Fondo, dirette verso soggetti esterni, devono essere veritiere e conformi alle politiche ed alle procedure approvate dal Fondo.

Anche le attività di promozione attuate attraverso lo strumento dei seminari e degli incontri informativi sui piani formativi e sul funzionamento del Fondo sono svolte in conformità al presente Codice ed alle procedure adottate in merito dal Fondo.



**Art. 10 - Risorse umane**

Fondoprofessioni richiede a ciascuna risorsa umana di operare secondo i fini e nel rispetto dei principi del Fondo. Le risorse umane sono assunte esclusivamente con regolari contratti di lavoro stipulati secondo la normativa vigente e le procedure approvate e sono inserite in un ambiente di lavoro idoneo a garantire l'integrità fisica e morale del lavoratore.

Fondoprofessioni valorizza le singole professionalità dei propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo e riconosce aumenti retributivi nonché l'accesso ad incarichi superiori esclusivamente sulla base del merito e valore professionale, nel rispetto delle normative vigenti.

Il Fondo svolge apposita attività di formazione volta a sviluppare una cultura etica nelle proprie risorse umane.

**SEZIONE III -  
MODALITÀ DI ATTUAZIONE E CONTROLLO DEL CODICE ETICO**

**Art. 11 - Attuazione del Codice Etico**

Fondoprofessioni si impegna a garantire la conoscenza da parte dei destinatari del presente Codice Etico mediante consegna dello stesso a tutto il personale al momento della stipula del contratto di lavoro. Gli aggiornamenti del presente Codice saranno comunicati con mezzi idonei a tutto il personale dipendente. Il Fondo mette a disposizione il presente Codice a chiunque ne faccia espressa richiesta scritta.

Tutti i destinatari del Codice devono impegnarsi a rispettare scrupolosamente le disposizioni in esso contenute ed a tenere un comportamento in linea con i principi etici in esso enunciati nonché accettare le sanzioni di natura contrattuale conseguenti all'ipotesi di violazioni dello stesso Codice.

**Art. 12 - Compiti dell'Organismo di Vigilanza**

Spetta all'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 il compito di verificare ed accertare eventuali violazioni dei doveri e dei principi previsti nel presente Codice. A tale scopo, è fatto obbligo a tutti i destinatari del presente Codice di collaborare con l'Organismo di Vigilanza nello svolgimento delle proprie attività, assicurando il completo accesso a tutta la documentazione ritenuta utile.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza, nell'ambito dei più ampi controlli svolti in attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Fondoprofessioni ai sensi del d.lgs. n. 231/2001: (i) controlla il rispetto del Codice Etico e dei principi in esso enunciati; (ii) formula osservazioni in merito a problematiche sorte all'interno del Fondo di natura etica; (iii) segue e coordina l'aggiornamento del Codice Etico; (iv) segnala agli organi del Fondo le violazioni del Codice Etico e propone le sanzioni da adottare nei confronti degli autori.

### **Art. 13 - Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza**

Tutti i soggetti interessati, interni ed esterni, sono tenuti a segnalare per iscritto – all'indirizzo email dell'Organismo di Vigilanza reso noto all'interno del Fondo o mediante lettera in busta chiusa indirizzata all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza di Fondoprofessioni, presso la sede legale del Fondo – le eventuali inosservanze del Codice. Le indicazioni e le variazioni inerenti gli anzidetti recapiti dovranno essere tempestivamente rese note a tutti i destinatari del Codice.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza raccoglie e valuta tutte le predette segnalazioni, comprese quelle provenienti da terzi che siano in rapporto con il Fondo. E' rimesso alla discrezionalità dell'Organismo di Vigilanza valutare, sulla base delle segnalazioni ricevute, le iniziative da assumere. Ogni comunicazione o segnalazione è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un'apposita banca dati, il cui accesso è consentito soltanto all'Organismo medesimo ed alle Autorità competenti. L'Organismo agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti del Fondo e dei terzi, assicurando l'anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati ed ascoltando quest'ultimo, ove ritenuto opportuno.

Nel caso di segnalazioni infondate ed effettuate con dolo, al soggetto responsabile potranno essere applicate le sanzioni di cui al sistema disciplinare del Modello Organizzativo ex d.lgs. n. 231/2001 di cui il presente Codice Etico è parte integrante.

### **Art. 14 - Sanzioni**

La violazione dei principi e delle previsioni contenuti nel presente Codice da parte dei dirigenti e dipendenti del Fondo, ove configuri anche illecito disciplinare, dà luogo all'immediata instaurazione di un procedimento disciplinare, a prescindere dell'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento stesso costituisca anche reato.

Nell'ambito dei contratti di collaborazione professionale e fornitura di beni, servizi e lavoro, vengono inserite apposite clausole risolutive espresse in relazione ai comportamenti che siano risultati contrari ai principi ed alle previsioni del presente Codice.

L'Organismo di Vigilanza agisce, in tali casi, nel rispetto delle regole contenute nella Parte Generale del Modello Organizzativo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.